

Codice A1820C

D.D. 20 marzo 2024, n. 613

N. 1335 Nulla osta ai soli fini idraulici per la posa di una piattaforma galleggiante del tipo amovibile nell'alveo del Lago di Viverone (BI) antistante l'area censita al N.C.T. mapp.le 349 del Foglio 20 del comune di Viverone. Richiedente: Sig. Hancock Joseph Dana .



ATTO DD 613/A1820C/2024

DEL 20/03/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: N. 1335 Nulla osta ai soli fini idraulici per la posa di una piattaforma galleggiante del tipo amovibile nell'alveo del Lago di Viverone (BI) antistante l'area censita al N.C.T. mapp.le 349 del Foglio 20 del comune di Viverone.
Richiedente: Sig. Hancock Joseph Dana .

In data 23/02/2024 con PEC prot. n° 1284 (prot. di ricevimento n. 9478/A1817B in data 26/02/2024) è pervenuta al Settore Tecnico Regionale Biella e Vercelli, tramite l'Ufficio Gestione Associata Lago di Viverone, l'istanza effettuata dal Sig. Hancock Joseph Dana per l'ottenimento del nulla osta ai soli fini idraulici per la posa di un piattaforma galleggiante temporanea, avente dimensione metri 2,00 per 2,00, posizionata nel lago di Viverone a circa 17 metri dal bagnasciuga, in Comune di Viverone (BI), antistante la proprietà censita al N.C.T. mapp.le 349 del Foglio 20.

All'istanza è allegato il file degli elaborati grafici a firma dal dott. Arch. Gianni Busca in base ai quali è individuata la posa del manufatto sull'area demaniale di che trattasi.

Ai sensi del T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904 compete alla Regione il nulla osta ai soli fini idraulici.

A seguito del sopralluogo svolto in data 19 marzo 2024 e dall'esame degli elaborati grafici presentati, la posa del manufatto in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n° 1-4046 del 17/10/2016 come modificata dalla D.G.R. n° 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso,

Nulla avendo da eccepire per quanto di competenza, circa la compatibilità delle opere con il buon regime idraulico delle acque del Lago di Viverone

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la L.R. 23/2008;
- la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/98;
- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- l'artt. 86 e 89 del D.lgs. n. 112/98;
- l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- il D.P.G.R. n. 10/R del 16/12/2022;

determina

che nulla osta, ai soli fini idraulici, affinché al Sig. Hancock Joseph Dana, possa essere rilasciata l'autorizzazione per la posa di una piattaforma galleggiante temporanea durante la stagione nautica, avente dimensione metri 2,00 per 2,00, posizionato nel lago di Viverone a circa 17 metri dal bagnasciuga, in Comune di Viverone (BI), antistante la proprietà censita al N.C.T. mapp.le 349 del Foglio 20.

Le opere dovranno essere realizzate nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nella documentazione trasmessa subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. il manufatto e il sistema di ancoraggio della piattaforma galleggiante devono essere posati in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato restando a carico del richiedente ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dalle opere stesse;
2. il manufatto e il sistema di ancoraggio della piattaforma galleggiante dovranno risultare conformi alle norme contenute nel "Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali" emanato con D.P.G.R. n. 1/R del 29.03.2002, e risultare verificati secondo la normativa vigente ed essere assicurati in modo che il loro ancoraggio dovrà essere di lunghezza sufficiente o dovranno essere adottati idonei dispositivi in modo da permetterne il galleggiamento della piattaforma sulla superficie dell'acqua anche nel caso di massima escursione del Lago inoltre il sistema di ancoraggio dovrà dare la massima garanzia di solidità in modo da evitare pericolo di deriva;
3. le varie opere presenti (blocchi di trattenuta, etc) dovranno essere in grado di resistere alle sollecitazioni progettuali in relazione alla loro tipologia, alla profondità di posa ed in relazione alle caratteristiche del materiale in cui sono posati tenendo in considerazione le caratteristiche geologico-tecniche del terreno;
4. il titolare del presente provvedimento è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'esercizio del presente nulla osta;
5. il nulla osta si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità della piattaforma (caso di danneggiamento) in relazione al variabile regime idraulico delle acque del lago, anche in presenza di eventuali variazioni di profilo di fondo, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta della piattaforma mediante realizzazione di quelle opere che saranno necessarie (sempre previo nulla osta ai fini idraulici di questo Settore) oltre ad adottare ogni utile provvedimento affinché, anche in caso di condizioni meteo lacuali avverse, i beni in argomento non costituiscano pericolo per la navigazione e la pubblica incolumità;

6. il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni idrauliche di pubblico interesse e di sicurezza della navigazione senza diritto di indennizzi.

Il soggetto autorizzato dovrà acquisire, prima dell'inizio dei lavori, il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l'occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all'occupazione di che trattasi.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Si dà atto che il procedimento è stato chiuso nei termini previsti.

Avverso la presente determinazione può essere proposto ricorso agli organi giurisdizionali competenti nei termini di legge entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza.

Il funzionario estensore:
Dott. Michele Cressano

IL DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli